



LE DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA

Agli articoli 6, 7 e 8, il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), entrato immediatamente in vigore, ha dettato alcune disposizioni in materia societaria, chiaramente ispirate all'esigenza di: i) ridimensionare gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria (e conseguentemente economica) nei bilanci o comunque sulla situazione patrimoniale delle società, in deroga ad alcune fondamentali norme di carattere generale; ii) incentivare, nella più ampia misura possibile, l'afflusso di liquidità in favore delle imprese.

Le "disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale"

Con l'art. 6, innanzitutto, è stata prevista una parziale sospensione, sino alla data del 31 dicembre 2020, dell'applicazione delle regole generali previste dal codice civile, sia per la s.p.a. che per la s.r.l., in materia di perdite del capitale sociale (artt. 2446 e 2447, per la s.p.a., e artt. 2482*bis* e 2482*ter*, per la s.r.l.).

La disapplicazione è parziale in quanto non viene meno l'obbligo degli amministratori, qualora si verifichi una delle situazioni contemplate da tali regole generali, di convocare senza indugio l'assemblea sottoponendole una situazione patrimoniale aggiornata (non sono derogati, infatti, il 1° comma dell'art. 2446 c.c. e i primi tre commi dell'art. 2482*bis* c.c., pacificamente applicabili anche alle fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482*ter* c.c.). Non è invece più richiesto, qualora le perdite del capitale sociale rilevanti (superiori al terzo e/o tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale) si siano manifestate entro il 31 dicembre 2020, di: i) deliberare la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate qualora entro l'esercizio successivo le perdite stesse non siano diminuite a meno di un terzo (nei casi di cui agli artt. 2446 e 2482*bis* c.c.); ii) deliberare immediatamente la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad una cifra superiore al minimo legale, oppure la trasformazione della società (nei casi di cui agli artt. 2447 e 2482*ter* c.c.).

In sostanza, le assemblee delle società di capitali potranno attendere, prima di decidere di compiere operazioni sul capitale pur perduto (parzialmente o anche integralmente), senza che si verifichi la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 4, c.c. (dichiarata infatti espressamente non operante sempre dall'art. 6 del Decreto, al pari della corrispondente causa di scioglimento prevista dall'art. 2545*duodecies* c.c. per le società cooperative).



È opportuno sottolineare che la permanenza dell'obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea, nelle situazioni di perdita del capitale superiore al terzo, implica che essi dovrebbero andare esenti da responsabilità soltanto se la prosecuzione dell'attività in costanza di perdite sia stata decisa dall'assemblea (e non anche, appunto, qualora essi abbiano omesso di convocarla).

Le "disposizioni temporanee" in materia di redazione dei bilanci

Alla medesima logica di "congelamento", per quanto possibile, delle ripercussioni negative dell'emergenza sulla situazione patrimoniale delle società, è ispirato anche l'art. 7 del Decreto Liquidità, sia pure con norme - in tema di redazione dei bilanci interessati dalla fase attuale - probabilmente non del tutto immuni da qualche dubbio interpretativo.

Innanzitutto, si prevede che nella redazione "*del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020*" (si tratterà, nella stragrande maggioranza dei casi, del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2020 e dunque quello relativo all'anno in corso) sarà comunque possibile una valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività, "*se risulta sussistente*" (la continuità aziendale, è da intendersi) "*nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020*".

È piuttosto evidente l'intento di far sì che i bilanci dell'esercizio in corso (che si chiuderà, appunto, il 31 dicembre 2020), non siano ulteriormente "appesantiti" - più di quanto la fase emergenziale quasi inevitabilmente implicherà - da una valutazione delle voci in ottica liquidatoria, che fosse eventualmente ed in linea di principio richiesta dal possibile venir meno dei requisiti di continuità aziendale in conseguenza della crisi in atto: di tale beneficio, tuttavia, potranno godere soltanto le imprese il cui ultimo bilancio anteriore al 23 febbraio 2020 evidenziasse una situazione di continuità, deterioratasi dunque soltanto a motivo dell'emergenza economico-sanitaria insorta.

Non parrebbero infatti esserci dubbi sul fatto che l'aggettivo "*chiuso*", nell'inciso sopra riportato, sia da riferire all'ultimo esercizio (conclusosi appunto prima del 23 febbraio 2020) e non tanto al bilancio di tale esercizio, come sembra confermare anche l'esplicita previsione di salvezza di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"): quest'ultimo richiamo, cioè, dovrebbe proprio indicare, in particolare, che resta ferma la possibilità di convocare l'assemblea per l'approvazione dell'ultimo bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (e che tale bilancio, quindi, non debba necessariamente essere già stato "*chiuso*" prima del 23 febbraio 2020 al fine di poter usufruire dell'applicazione della norma in esame).

Si prevede anche che i criteri di valutazione siano specificamente illustrati nella nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze dell'esercizio precedente.

Meno immediata, invece, è forse la comprensione del 2° comma del medesimo art. 7 del Decreto Liquidità, il quale dispone che "*le disposizioni di cui al comma 1 [ossia quelle sin qui esposte, n.d.r.] si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati*".



Nessun problema dovrebbe sollevare, anche in questo caso, il richiamo (indiretto) all'art. 106 del Decreto "Cura Italia", norma riferita proprio all'approvazione dei bilanci degli esercizi chiusi il 31 dicembre 2019. Per il resto, il richiamo contenuto nel 2° comma a quanto disposto nel 1° comma potrebbe suscitare qualche interrogativo.

Non sembra, però, che questo richiamo possa essere inteso nel senso che il bilancio al 31 dicembre 2019 (o comunque riferito a data precedente al 23 febbraio 2020) possa essere comunque redatto in una prospettiva di continuità semplicemente in forza del fatto che il precedente bilancio (verosimilmente quello al 31 dicembre 2018) evidenziasse la sussistenza della continuità aziendale: soluzione, questa, che sembra estranea alla logica che ispira le norme in esame. Parimenti da scartare appare una interpretazione del 2° comma che distingua a seconda che il bilancio dell'ultimo esercizio precedente al 23 febbraio 2020 sia stato o meno "chiuso" (cioè approvato o quantomeno predisposto) prima di tale data: lettura, questa, che si porrebbe in contrasto con la sicura possibilità di predisporre ed approvare tale bilancio addirittura in un termine più lungo di quello ordinario (come consentito appunto dall'art. 106 del Decreto "Cura Italia"). Non resta, allora, che interpretare il 2° comma dell'art. 7 del Decreto nel senso che, fermo restando l'obbligo di dare conto di fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, tali fatti - che coinciderebbero evidentemente con gli effetti economico-finanziari originati dalla pandemia - non inciderebbero di per sé, nemmeno nell'ambito di un *impairment test*, sulla valutazione della sussistenza della continuità aziendale e dunque delle singole voci di bilancio (secondo quanto prescriverebbe invece, in linea generale, il principio contabile OIC 29).

Un'altra e forse più delicata questione che può profilarsi è se e come le previsioni dell'art. 6 del Decreto - in tema di sospensione delle norme generali in tema di perdite del capitale e scioglimento della società - possano e forse debbano coordinarsi con le regole, definite sempre "*temporaneae*", di redazione dei bilanci dettate dall'art. 7: è evidente, infatti, che una situazione di perdita del capitale sociale potrebbe emergere o meno - in un bilancio o anche in una situazione patrimoniale infrannuale - a seconda dei diversi criteri e approcci valutativi che si decidano di impiegare, peraltro nell'ambito di una discrezionalità che risulta ampliata proprio dal complessivo tenore dell'art. 7.

Di fronte ad un simile interrogativo, una soluzione accettabile dal punto di vista operativo potrebbe essere la seguente:

- i. se dal bilancio dell'ultimo esercizio precedente al 23 febbraio 2020 (sostanzialmente quello al 31 dicembre 2019, dunque), non emerge alcuna perdita del capitale, non vi è alcun obbligo di dare luogo agli interventi prescritti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. (e dalle corrispondenti norme in materia di s.r.l.), neppure qualora la perdita si sarebbe manifestata in assenza dell'adozione di quell'approccio valutativo ispirato alla prospettiva della continuità esplicitamente consentito dall'art. 7 (fermo restando, tuttavia, l'obbligo degli amministratori di fornire una analitica rappresentazione comparativa con il bilancio precedente e le relative voci);
- ii. se la stessa situazione si verificasse con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2020, si dovrebbe raggiungere la medesima conclusione, atteso che allo stato (in mancanza di ulteriori interventi normativi futuri, naturalmente) varrebbe la sospensione degli obblighi di riduzione



- e/o aumento del capitale sociale per le perdite manifestatesi “*nel corso degli esercizi chiusi*” entro il 31 dicembre 2020 (così l’art. 6 del Decreto);
- iii. ancora, in una analoga situazione che dovesse invece presentarsi nell’arco dell’esercizio in corso (sostanzialmente durante il 2020), non sembra che gli amministratori possano esimersi dal convocare senza indugio l’assemblea - nel corso dell’esercizio, appunto – rifacendosi semplicemente al fatto che la consentita valutazione di continuità aziendale permetterebbe di evitare l’emersione di una perdita: infatti, proprio perché gli obblighi gravanti sugli amministratori ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (e delle corrispondenti norme in materia di s.r.l.) non vengono meno, essi, in un’ottica prudentiale ed in ottemperanza ai loro obblighi di diligenza professionale che non possono certo essere derogati o sospesi, dovrebbero sempre sottoporre all’assemblea ogni situazione di potenziale allarme, affinché siano i soci a prendere (o a rinviare) ogni decisione e provvedimento al riguardo.

Le “disposizioni temporanee” in materia di finanziamenti alle società

Ancora, l’art. 8 del Decreto dichiara inapplicabili gli artt. 2467 e 2497*quinquies* c.c. ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso sino al 31 dicembre 2020.

In questo caso, il campo di applicazione della norma è particolarmente ampio e manifesta l’intento di consentire massimamente l’afflusso di risorse finanziarie alle imprese, anche in forma di prestiti dei soci che, secondo le regole generali, sarebbero soggetti alla regola della postergazione ed a quella della restituzione del rimborso se avvenuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società.

Interessante appare, in particolare, la circostanza che, a differenza di quanto previsto dall’art. 7 in materia di redazione dei bilanci, il beneficio non è limitato alle società che si trovassero in una situazione di solidità patrimoniale e finanziaria prima della data di inizio dell’emergenza sanitaria (identificata con quella del 23 febbraio 2020): la norma, infatti, vale sì per i soli prestiti eseguiti dai soci dopo la sua entrata in vigore, ma anche qualora la situazione di squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto (o l’esigenza di patrimonializzazione della società) esistessero anche prima del manifestarsi sull’economia degli effetti dell’epidemia.